



Legge federale sull'assicurazione malattie

(LAMal)

(Acquisto di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici nello SEE)

Modifica del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del gg mese AAAA¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 34 cpv. 2 lett. c

² Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma:

- c. i costi dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 25 capoverso 2 lettera b acquistati dagli assicurati in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE).

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 20XX ...
² RS 832.10

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi